SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 settembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2013.

Proroga dell'attività dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 5;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, che disciplina le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile.» ed, in particolare, l'art. 2 con cui è stata prevista la costituzione dell'unità stralcio e l'unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio e 9 marzo 2010, recanti la costituzione dell'unità stralcio e dell'unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'unità tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2012, n. 4018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che proroga, fino al 30 giugno 2013, l'attività dell'unità tecnica amministrativa di cui all'art. 15 dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011, nonché prevede la possibilità di prorogare la durata della medesima unità per un ulteriore periodo di sei mesi;

Considerato che sono ancora in corso di espletamento le attività necessarie alla definizione della massa passiva costituita dalle posizioni debitorie formatesi nei confronti della gestione commissariale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno aggiunte le attività istruttorie dei debiti maturati nella fase post-emergenziale negli anni 2010 e 2011;

Considerato, altresì, che sono in corso di perfezionamento le procedure di esproprio relative alle aree utilizzate per l'allestimento di aree di stoccaggio, discariche, impianti di trattamento dei rifiuti e le attività correlate;

Tenuto conto che le attività sopra indicate ed il relativo coordinamento sono propedeutiche al completamento del passaggio alle amministrazioni competenti in via ordinaria, già subentranti, a legislazione vigente, in tutte le competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Tenuto conto, altresì, della portata delle attività affidate all'unità tecnica amministrativa derivanti dal completamento del passaggio alle Amministrazioni territoriali campane di tutte competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Tenuto conto, che le attività di chiusura dell'unità tecnica amministrativa comportano la definizione di notevoli vicende contenziose che rendono necessario un adeguato supporto preventivo alle attività dell'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di evitare soccombenze assai onerose per l'erario;

Preso atto della necessità di dare definitiva soluzione alle situazioni amministrativo-contabili derivanti dalle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la definitiva soluzione delle situazioni amministrativo-contabili generatesi a seguito delle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'unità tecnica amministrativa, di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata, limitatamente alle attività di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, per la durata di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ambito del contingente di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, l'unità tecnica amministrativa è autorizzata a continuare ad avvalersi di un'unità di personale militare, di cui al comma 8-*bis* dell'art. 15 della citata ordinanza n. 3920, anche in posizione di ausiliaria, da richiamare in servizio, senza assegni.

Art. 2.

1. Per le necessità connesse alla definizione della massa contenziosa, pendente relativa alla cessata emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, il Capo dell'unità tecnica amministrativa è inoltre autorizzato ad avvalersi dell'opera professionale di quattro avvocati dello Stato, in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato e presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, anche per attività consultive da rendersi per le vie brevi.

2. In favore dei predetti avvocati è riconosciuto un compenso lordo semestrale massimo di € 12.000,00 pro-capite.

Art. 3.

1. Allo scopo di definire le procedure finalizzate al recupero della massa attiva di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e nell'ambito delle previsioni recate dall'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati dall'unità tecnica amministrativa nei confronti degli enti locali campani, alla data del 31 dicembre 2009, relativi agli oneri sostenuti dalle pregresse gestioni commissariali in termini di sostituzione degli enti locali medesimi per l'esecuzione di attività di relativa competenza sono iscritti in un apposito Piano di credito e trasmessi, ai fini del recupero dei crediti medesimi, entro il 31 luglio 2013 dall'unità tecnica amministrativa, al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo un programma di rientro definito dallo stesso Ministero con apposito decreto da adottarsi entro il 30 settembre 2013.

Art. 4.

1. Al comma 2, lettera *b)* dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2013, n. 121, dopo le parole: «degli enti e amministrazioni territoriali» è inserita la seguente locuzione: «tramite decreto coattivo di trasferimento di proprietà emesso dall'U.T.A. ed in esenzione da ogni tassa ed imposta».

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si fa fronte mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 59

13A07424

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 2013.

Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2013 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visti i commi da 2 a 4 e il comma 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 che definiscono le modalità di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che gli enti locali collocati nella classe virtuosa, in esito a quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 20, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41930 del 14 maggio 2013 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 e del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011;

Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del patto di stabilità interno, ha equiparato gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui al citato comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 1 dell'art. 40-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto legge n. 343 del 2001;

Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, del citato art. 50 del decreto legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

Visto il comma 14 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno del comune di Parma le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per l'anno 2013;

Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

Visto il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il comma 17 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dall'art. 31 della medesima legge n. 183 del 2011;

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 2012, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e presenti nelle apposite contabilità speciali delle stesse Regioni, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto legge;

Visto il comma 1-*ter* dell'art. 7 del decreto legge n. 74 del 2012, che prevede, per gli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro;

Visto l'art. 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui al precitato decreto legge n. 74 del 2012;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per estinguere i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni e i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la stessa data, ai sensi dell'art. 194 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto legge n. 35 del 2013 che prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1, sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013, in relazione alle richieste pervenute entro il 5 luglio si procede al riparto della quota residua del 10 per cento, unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41843 del 14 maggio 2013, con il quale, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 9 maggio 2013, sono attribuiti agli enti locali il 90 per cento degli spazi finanziari per escludere dal patto di stabilità interno 2013 i pagamenti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013;

Visto il comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto legge n. 35 del 2013, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno dei pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il comma 3 dell'art. 10-*quater*, del decreto legge n. 35 del 2013 che prevede l'esclusione per gli anni 2013 e 2014 dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 giugno 2013, n. 71 che dispone che le risorse relative all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previsti dal nuovo Piano Regolatore Portuale della Regione Toscana, erogate dallo Stato alla Regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché le risorse della Regione Toscana o del comune di Piombino, nel limite 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto legge n. 43 del 2013, che dispone che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le risorse comunali, regionali e statali relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo art. 36 nonché individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli sche-

mi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto il comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti erariali destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dall'art. 1, comma 380, lettera *b)*, della medesima legge n. 228;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;

Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 agosto 2013;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2013 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalità e i prospetti definiti nell'allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilità interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2013

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2013 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/13 allegato al presente decreto inserendo i dati richiesti in migliaia di euro.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2013, dovrà essere compilato anche il prospetto MONIT/2013/A, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera *a)*, della legge n. 183 del 2011.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2013).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori, non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.

Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio del patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2013. Trascorso tale termine l'ente non può più apportare variazioni ai dati trasmessi salvo che nei seguenti casi:

1. se rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20-*bis*, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del 2012), e cioè:

a. in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, se si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi;

b. se le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

c. in caso di rispetto del patto di stabilità interno, per giustificati motivi, al fine di rendere conformi i dati del monitoraggio a quelli del conto consuntivo.

2. a seguito di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno (art. 31, commi 28 e 29, della legge n. 183 del 2011). In tal caso, l'ente locale inadempiente è tenuto a rettificare i dati inseriti in sede di monitoraggio del patto di stabilità interno e ad inviare una nuova certificazione del saldo finanziario di competenza mista conseguito entro trenta giorni dal predetto accertamento.

A.3. Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi o mediante la pagina del sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, oppure inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:

a. nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica istituzionale e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel più breve tempo possibile.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web, relativo al patto di stabilità interno, sono disponibili sulla pagina iniziale dell'applicazione web nel documento riportante la dicitura "Regole per il sito".

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_7_febbraio_2013_n_5.html. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedì al venerdì con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;

pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;

drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno;

protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/13 E MONIT/13/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI

Con il modello MONIT/13 sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 3 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano, in proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

In attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, compilano e trasmettono un ulteriore prospetto (MONIT/13/A) necessario per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui al precitato comma 26, lettera *a)*, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. Si precisa che, come previsto dall'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, lettera *b)*, della medesima legge n. 228.

Come già indicato nel decreto relativo alla definizione degli obiettivi 2013-2015, anche per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno rilevano le voci così come scritte nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

I commi da 7 a 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 dispongono l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali già previste dalla normativa previgente. A tali esclusioni se ne aggiungono altre introdotte dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto legge n. 74 del 2012, dall'art. 1, commi 1 e 1-*bis* e dell'art. 10-*quater*, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2013, dall'art. 1, comma 7 e dall'art. 7-*quater* del decreto legge n. 43 del 2013.

Per l'anno 2013 non opera più il comma 13 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che per i comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto prevedeva l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010.

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Il comma 7 del citato art. 31 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Al riguardo, si rappresenta che il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/92, nel testo da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, prevede che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato d'emergenza si provvede, in linea generale e salvo che sia diversamente stabilito con la stessa deliberazione dello stato di emergenza, a mezzo di ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile e non più solo attraverso ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ciò premesso, l'esclusione di cui al comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183/2011 è estesa, per analogia, anche alle spese sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:

1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato di cui al comma 5-*quinquies* dell'art. 5 della legge n. 225/92 (e non anche da altre fonti) purché registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Non sono, pertanto, considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello Stato. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.

2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale – disposti a valere sulle predette risorse statali – effettuati per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilità interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.

Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca o alla scadenza dello stato di emergenza ovvero a seguito di rientro nel regime ordinario, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle predette ordinanze di necessità e di urgenza connesse allo stato emergenziale .

L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché all'effettiva emanazione delle ordinanze in questione.

Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, gli enti interessati sono tenuti ad inviare entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 31, l'elenco con l'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, nonché delle relative risorse attribuite dallo Stato, per permettere il riscontro della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.

La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione di una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'*iter* che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.

Si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti. A tal proposito, si segnala l'opportunità che eventuali chiarimenti in merito vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*cfr.* paragrafo A.5 del presente decreto).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E13, S2 e S11 del modello MONIT/13.

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

Il comma 9 del richiamato art. 31 equipara, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.

Al riguardo, si fa presente che il citato comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto legge n. 343 del 2001 è stato abrogato dall'art. 40-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ne consegue che l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 1 del 2012.

L'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato purché registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione non opera invece per le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunità che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*cfr.* paragrafo A.5 del presente decreto).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E14, S3 e S12 del modello MONIT/13.

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse

Secondo quanto già previsto dalla normativa previgente, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 10 del summenzionato art. 31 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

Ne consegue, quindi, che, qualora le spese siano connesse ad interventi realizzati con risorse della regione (o della provincia), anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere

sul bilancio comunitario, queste sono da considerarsi a tutti gli effetti risorse nazionali e, quindi, non comprese nella fattispecie di esclusione prevista dal comma 10.

La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché dello stesso ente che assegna le risorse.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento.

Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo art. 31 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero all'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre. Infine, si ritiene utile sottolineare che, qualora l'ente locale non abbia escluso, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate è da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'art. 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E15, S4 e S13 del modello MONIT/13.

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L'ente negli anni 2009-2012 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2013, 2014, 2015 etc.);

2. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2012; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2014, 2015; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2014, 2015.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente negli anni 2009-2012 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2013, 2014, 2015 etc.);

2. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio negli anni 2009-2012; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2014 e 2015; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2013 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2014 e 2015.

Le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) a partire dal 1° gennaio 2009.

Infine, si ribadisce che l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza rappresenta un obbligo e non una facoltà per gli enti locali. Pertanto, anche gli enti che nel 2013 sono assoggettati per la prima volta alla disciplina del patto di stabilità interno devono operare la predetta esclusione con riferimento alle entrate accertate/riscosse o alle spese impegnate/pagate nell'anno e ciò indipendentemente dall'assoggettamento o meno nel passato al patto di stabilità interno. Infatti, si fa presente che le esclusioni delle spese di cui trattasi possono essere operate in quanto la salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica per l'anno 2013 è assicurata dalla compensazione, a livello di comparto, degli effetti indotti dall'esclusione delle entrate operata da altri enti.

Sempre al fine di garantire la neutralità finanziaria del predetto meccanismo di esclusione, gli enti che, pur essendo già soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno, non hanno a suo tempo erroneamente escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le risorse statali connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza, non possono negli esercizi successivi operare l'esclusione delle correlate spese.

B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12 dell'art. 31 prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, escludano dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno le eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT e le eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. *a)*, del citato art. 50 del decreto legge n. 78 del 2010.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S5 del modello MONIT/13.

B.1.6 Risorse connesse alla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma

Il comma 14 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 dispone, per il Comune di Parma, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Il richiamato comma 14 prevede altresì, come già per il 2012, l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

Anche per il 2013, l'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E16 e S14 del modello MONIT/13.

B.1.7 Federalismo demaniale

Con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il comma 15 del citato art. 31 dispone l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'art. 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato.

Ne consegue che il richiamato comma 15 troverà applicazione successivamente all'emanazione della predetta disposizione attuativa.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S6 e S15 del modello MONIT/13.

B.1.8 Investimenti infrastrutturali

Il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, limitata agli anni 2013 e 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 138 del 2011.

In particolare, per l'anno 2013, il citato art. 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, entro il 31 dicembre 2012, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. Ad oggi il citato decreto interministeriale non è stato emanato.

Ne consegue che il richiamato comma 16 troverà applicazione successivamente all'emanazione della predetta disposizione attuativa.

La posta da escludere trovano evidenza nella voce S16 del modello MONIT/13.

B.1.9 Risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Anche per il 2013, l'art. 2, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012, prevede che le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, presenti nelle apposite contabilità speciali, eventualmente trasferite dalle stesse Regioni agli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legge, nonché i relativi utilizzi, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli stessi enti locali beneficiari. In particolare, l'esclusione opera solo per i comuni e per le province che provvedono, ai sensi del comma 5-*bis* del richiamato art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto legge. Tale esclusione opera per le entrate e per le relative spese, sia di parte corrente che di parte capitale, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate nel biennio.

Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, per tutti i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonché per le province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. La stessa esclusione opera altresì per tutti i comuni di cui all'art. 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica da parte della regione di appartenenza dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici in parola, richiesto dallo stesso art. 67-*septies*, come modificato dall'art. 11, comma 3-*ter*, lettera *a)*, del decreto legge n. 174 del 2012.

Ai fini di una corretta compilazione del modello MONIT/13, si sottolinea che il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora il dato inserito per l'esclusione di spesa – di parte corrente o di parte capitale – sommato a quello relativo all'esclusione inserito nell'anno 2012 risulti superiore ai dati cumulati inseriti negli anni 2012 e 2013 per le corrispondenti voci di entrata, di parte corrente o di parte capitale.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E 8, E17, S7 e S17 del modello MONIT/13.

B.1.10 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Per gli stessi comuni indicati al paragrafo B.1.9 è altresì prevista, dall'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto legge n. 74 del 2012, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per il 2013, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese che ciascun ente può escludere dal patto di stabilità interno è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione, per ciascun anno. L'importo delle spese da escludere dovrà essere comunicato dalle predette Regioni al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati entro il 30 giugno del 2013, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S8 e S18 del modello MONIT/13.

B.1.11 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 35 del 2013, prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno degli enti locali, per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso dell'anno 2013 dagli enti locali per estinguere:

a) i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

c) i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che alla predetta data presentavano i requisiti per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In attuazione del comma 3 del predetto art. 1, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41843 del 14 maggio 2013, è stato operato il riparto del 90 per cento degli spazi finanziari per escludere dal patto di stabilità interno 2013 i pagamenti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013. Con successivo decreto da emanare entro il 15 luglio 2013, sono attribuiti gli spazi finanziari relativi al restante 10 per cento, unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

Le poste da escludere trovano evidenza nella voce S19 del modello MONIT/13, con riferimento ai pagamenti di debiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013, non estinti alla data dell'8 aprile 2013, e nella voce S20 del modello MONIT/13, con riferimento pagamenti di debiti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013, effettuati prima del 9 aprile 2013.

B.1.12 Esclusione delle risorse per interventi portuali per il Comune di Piombino

Il comma 7 dell'art. 1 del decreto legge n. 43 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 71 del 2013, prevede per il Comune di Piombino l'esclusione, per l'anno 2013, delle entrate statali e dei relativi pagamenti connessi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana. L'esclusione opera nel limite di 40,7 milioni di euro, per la quota che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E18 e S21 del modello MONIT/13.

B.1.13 Esclusione dei pagamenti di obbligazioni giuridiche assunte alla data del 31 dicembre 2012

Il comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto legge n. 35 del 2013 prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno dei pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni e alle province i cui organi consiliari sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (articolo143 del TUEL).

La posta da escludere trova evidenza nella voce S22 del modello MONIT/13.

B.1.14 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale

Il comma 3 dell'art. 10-*quater* del decreto legge n. 35 del 2013, prevede l'esclusione per gli anni 2013 e 2014 dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale contributo è ripartito tra i comuni con decreto del Ministero dell'interno, da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E9 del modello MONIT/13.

B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011

L'art. 7 quater del decreto legge n. 43 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 71 del 2013, prevede l'esclusione, dai limiti del patto di stabilità interno degli enti locali, dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi ivi indicati –interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera - finanziati con risorse comunali, regionali e statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione. Pertanto, per l'anno 2013, sono escluse dal patto di stabilità interno i pagamenti connessi all'attuazione degli interventi in parola nonché le connesse entrate statali e regionali. L'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E19 e S23 del modello MONIT/13.

B.2 Alcune precisazioni

B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione

Gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2013.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+ Accertamenti correnti 2013 validi per il patto di stabilità interno

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)

= Accertamenti correnti 2013 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

Le voci relative al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata e al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza rispettivamente nelle voci E10 e S0 del modello MONIT/13.

B.2.2 Trasferimenti statali e regionali

Giova ribadire che i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.

B.2.3 Verifica del rispetto del patto di stabilità interno

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2013 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Infine, relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, è stabilito che se tale differenza risulta:

positiva o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2013 è stato rispettato;

negativa, il patto di stabilità interno 2013 non è stato rispettato.

Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI

Ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2013).

Qualora il decreto contenente il prospetto e le modalità di trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2013, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2014.

MONIT/13

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		a tutto il ... semestre
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
a detrarre:	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Accertamenti	
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	
	E7	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (rif. par. B.1.5)	Accertamenti	
	E8	Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Accertamenti	
	E9	Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (art. 10 quater, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013) - (rif. par. B.1.14)	Accertamenti	
a sommare:	E10	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)[1] - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	
		a detrarre:		
	S0	*Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)*	*Impegni*	
Ecorr N		**Totale entrate correnti nette** (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9+E10-S0)	Accertamenti	
E11		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni [2]	
a detrarre:	E12	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni [2]	
	E13	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni [2]	
	E14	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni [2]	
	E15	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni [2]	
	E16	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Riscossioni [2]	
	E17	Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, comma 6,del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Riscossioni [2]	
	E18	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)	Riscossioni [2]	
	E19	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)	Riscossioni [2]	
Ecap N		**Totale entrate in conto capitale nette** (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)	Riscossioni [2]	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE** (ECorr N+ ECap N)		

MONIT/13

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013 (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013 e n. 43/2013)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2013

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		SPESE FINALI		a tutto il ... semestre
S1		TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
a detrarre:	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)	Impegni	
	S6	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Impegni	
	S7	Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.9)	Impegni	
	S8	Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)	Impegni	
SCorr N		**Totale spese correnti nette** (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8)	**Impegni**	
S9		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (2)	
a detrarre:	S10	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	
	S11	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	
	S12	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	
	S13	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	
	S14	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)	Pagamenti (2)	
	S15	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	
	S16	Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	
	S17	Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74) - (rif. par. B.1.9)	Pagamenti (2)	
	S18	Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cittadini privati e imprese pre fronteggiare gli eventi sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74/2012) - (rif. par. B.1.10)	Pagamenti (2)	
	S19	Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati successivamente alla data dell'8 aprile 2013 (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	
	S20	Pagamenti dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013 effettuati nel 2013 prima del 9 aprile (rif. par. B.1.11)	Pagamenti (2)	
	S21	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di Piombino (art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.12)	Pagamenti (2)	
	S22	Pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi assunte al 31 dicembre 2012, finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 35/2013)- (rif. par. B.1.13)	Pagamenti (2)	
	S23	Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.15)	Pagamenti (2)	
SCap N		**Totale spese in conto capitale nette** (S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23)	Pagamenti (2)	
SF N		SPESE FINALI NETTE (SCorr N+SCap n)		
SFIN 13		SALDO FINANZIARIO (EF N-SF N)		

OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2013 (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3 dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011)	
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3) (SFIN 13-OB)	

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.
(2) Gestione di competenza + gestione residui.
(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

MONIT/2013/A

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013

(Legge n. 183/2011)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 26, lett. a), ultimo periodo, legge n. 183/2011

	(dati espressi in migliaia di euro)	**Corrente (IMPEGNI)**	**In conto capitale (PAGAMENTI)**	**TOTALE**
		a	**b**	**c=a+b**
1	SPESA 2010 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
2	SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
3	SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
4	SPESA media (2010-2012) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
5	SPESA 2013 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
6=5-4	MAGGIORE SPESA = SPESA 2013 - SPESA MEDIA (2010-2012)			0
7	Saldo Finanziario conseguito nel 2013			
8	Saldo Obiettivo 2013			
9 =7-8	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2013-Saldo Obiettivo 2013			0
10=9+6	**TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa**			0

Nota:

Se TEST <0 si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lett. a), legge n. 183/2011

Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lett. a), legge n. 183/2011

13A07439

DECRETO 6 settembre 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 101 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 85.852 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 settembre 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 101 giorni con scadenza 23 dicembre 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni". Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; - le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; - le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; *b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 settembre 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano nello stesso giorno fissato per l'emissione dei

BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A07449

DECRETO 6 settembre 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 85.852 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 settembre 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 12 settembre 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto

a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni". Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse,

quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 settembre 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano -nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto -quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 12 settembre 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A07450

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 28 maggio 2013.

Ripartizione delle somme di cui al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per il finanziamento degli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge 7 settembre 200l, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con il quale sono stati dettati interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto l'art. 2 del predetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con il quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione della aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo che alla lettera *a)* stabilisce che nel fondo citato confluiscano anche le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità stabilite;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che il 20 maggio 2012 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che il 29 maggio 2012 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002 con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea con l'obiettivo di concedere sovvenzioni per integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per la realizzazione degli interventi di emergenza;

Vista la richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea inoltrata alla Commissione Europea per il tramite della Rappresentanza Italiana presso l'Unione Europea, con nota dal Dipartimento della protezione civile prot. n. DPC/CD/0000199 del 27 luglio 2012;

Vista la Decisione della Commissione Europea del 3 dicembre 2012 con la quale è stata concessa una sovvenzione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo pari ad € 670.192.359,00, per il finanziamento di interventi d'emergenza conseguenti al sisma che il 20 e 29 maggio 2012 ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

Visto l'Accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2012 tra l'Unione Europea e la Repubblica italiana con il quale è stata data attuazione alla decisione della Commissione del 3 dicembre 2012;

Tenuto conto del disposto dell'art. 4 del citato Accordo, ove è individuato, quale organismo responsabile del coordinamento dell'attuazione della sovvenzione in rassegna, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Tenuto conto, altresì, delle determinazioni riportate nell'allegato I del citato Accordo, in base alle quali si dispone che le Amministrazioni responsabili dell'attuazione della sovvenzione siano il Dipartimento della protezione civile e le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Vista la nota 24 dicembre 2012 del Capo del Dipartimento, prot. DPC/REI 85906, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si richiede il trasferimento, sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 74 citato, delle risorse di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione, in favore delle Amministrazioni individuate, delle risorse assegnate a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, nei limiti delle spese dichiarate da ciascuna dalle citate Amministrazioni nella richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà all'Unione Europea e considerate eleggibili ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse assegnate dalla Commissione Europea con la Decisione della Commissione del 3 dicembre 2012 a valere sul Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea pari ad € 670.192.359,00 sono ripartite, nei limiti delle spese considerate eleggibili ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 2012/2002 dell'11 novembre 2002, come segue:

a) è assegnata alla Regione Emilia Romagna la somma di € 549.560.750,63, versata sulla contabilità speciale n. 5699, presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, intestata al Presidente della Regione, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) è assegnata alla Regione Lombardia la somma di € 37.021.463,36, versata sulla contabilità speciale n. 5713 presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano, intestata al Presidente della Regione, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) è assegnata alla Regione Veneto la somma di € 1.610.145,01 e versata sulla contabilità speciale n. 5707, presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione Veneto, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122;

d) è assegnata al Dipartimento della protezione civile la somma di € 82.000.000,00, versata sul conto corrente infruttifero n. 22330 presso la Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2013

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 249

13A07423

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triesence»

Estratto determinazione n. 767/2013 del 28 agosto 2013

Medicinale TRIESENCE.

Titolare AIC:

Alcon Italia S.p.A.

Viale G. Richard, 1/B

20143 Milano

Confezione

«40 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro monodose da 1 ml

AIC n. 042015014(in base 10) 182696 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Sospensione iniettabile

Composizione:

Un flaconcino da 1 ml di sospensione iniettabile contiene:

Principio attivo:

40 mg di triamcinolone acetonide

Eccipienti:

Sodio cloruro

Carmellosa sodica

Polisorbato 80

Potassio cloruro

Calcio cloruro (diidrato)

Magnesio cloruro (esaidrato)

Sodio acetato (triidrato)

Sodio citrato

Sodio idrossido (per la regolazione del pH)

Acido cloridrico (per la regolazione del pH)

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione

Alcon Research LTD 6201 South Freeway Fort Worth TX 76134-2099 Stati Uniti

Controllo lotti

S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14, B, - 2870 Puurs Belgio

Rilascio lotti

S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14, B, - 2870 Puurs Belgio

Confezionamento

Alcon Research LTD 6201 South Freeway Fort Worth TX 76134-2099 Stati Uniti

Produzione principio attivo

Triamcinolone Acetonide Pharmacia & Upjohn Company 7000 Portage Road Kalamazoo Michigan 49001 Usa

Indicazioni terapeutiche:

Triesence 40 mg/ml, sospensione iniettabile è indicata per la visualizzazione durante la vitrectomia.

Medicinale solo per uso diagnostico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«40 mg/ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro monodose da 1 ml

AIC n. 042015014(in base 10) 182696 (in base 32)

Classe di rimborsabilità H

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 60,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 99,85

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Triesence» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07407

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan Zentiva»

Estratto determinazione n. 761/2013 del 28 agosto 2013

Medicinale TELMISARTAN ZENTIVA.

Titolare AIC:

Zentiva Italia S.r.l.

Viale Luigi Bodio 37/B

20158 Milano

Confezione

«20 mg compresse» 14 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773018 (in base 10) 16W9DU (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773020 (in base 10) 16W9DW (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse» 30 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773032 (in base 10) 16W9F8 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773044 (in base 10) 16W9FN (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse» 60 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773057 (in base 10) 16W9G1 (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse» 84 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773069 (in base 10) 16W9GF (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse» 90 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773071 (in base 10) 16W9GH (in base 32)

Confezione

«20 mg compresse» 98 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773083 (in base 10) 16W9GV (in base 32)

Confezione
«20 mg compresse» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773095 (in base 10) 16W9H7 (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 14 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773107 (in base 10) 16W9HM (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773119 (in base 10) 16W9HZ (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 30 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773121 (in base 10) 16W9J1 (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773133 (in base 10) 16W9JF (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 60 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773145 (in base 10) 16W9JT (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 84 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773158 (in base 10) 16W9K6 (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 90 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773160 (in base 10) 16W9K8 (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 98 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773172 (in base 10) 16W9KN (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773184 (in base 10) 16W9L0 (in base 32)
Confezione
«40 mg compresse» 280 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773196 (in base 10) 16W9LD (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 14 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773208 (in base 10) 16W9LS (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773210 (in base 10) 16W9LU (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 30 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773222 (in base 10) 16W9M6 (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773234 (in base 10) 16W9ML (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 60 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773246 (in base 10) 16W9MY (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 84 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773259 (in base 10) 16W9nc (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 90 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773261 (in base 10) 16W9nf (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 98 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773273 (in base 10) 16W9nt (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773285 (in base 10) 16W9p5 (in base 32)
Confezione
«80 mg compresse» 280 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773297 (in base 10) 16W9pk (in base 32)
Forma farmaceutica:
Compressa
Composizione:
Ogni compressa contiene:
Principio attivo:
20 mg, 40 mg, 80 mg di telmisartan
Eccipienti:
Meglumina
Sorbitolo (E420)
Sodio idrossido
Povidone 25
Magnesio stearato
Controllo dei lotti, rilascio dei lotti:
S.C. Zentiva S.A.
B-dul. Theodor Pallady nr.50,
sector 3, Bucuresti,
cod 032266
Romania
Produzione, confezionamento:
Zentiva Sağlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş
P.K. 83 - 93 Küçükkariştiran
39780 Lüleburgaz
Turchia
Produzione (40 mg, 80 mg), confezionamento (40 mg, 80 *mg)*, controllo lotti e rilascio lotti (per tutti i dosaggi):
Zentiva k.s,
Ukabelovny 130,
Dolní Měcholupy,
102 37 Prague 10,
Repubblica Ceca
Produzione del principio attivo
DEVA Holding A. Ş.
Organize San. Bölg. Atatürk Mahallesi Fatih Bulvarı No. 26
59500 Çerkezkoy,Tekirdağ
Turchia
Zentiva, k.s.
Ukabelovny 130
102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Repubblica Ceca
Indicazioni terapeutiche:
Ipertensione
Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.
Prevenzione cardiovascolare
Riduzione della morbilità cardiovascolare in pazienti con:
i) malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronaropatia, ictus o malattia arteriosa periferica) o
ii) diabete mellito di tipo 2 con danno documentato degli organi bersaglio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione
«20 mg compresse» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773020 (in base 10) 16W9DW (in base 32)
Classe di rimborsabilità A
Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,28
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4,28
Confezione
«40 mg compresse» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC
AIC n. 040773119 (in base 10) 16W9HZ (in base 32)
Classe di rimborsabilità A
Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,66
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,86

Confezione

«80 mg compresse» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC

AIC n. 040773210 (in base 10) 16W9LU (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,84

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,07

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Telmisartan Zentiva» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07408

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mundoson»

Estratto determinazione n. 762/2013 del 28 agosto 2013

Medicinale: MUNDOSON.

Titolare A.I.C.: Almirall Hermal GmbH - Scholtzstrasse 3 - 21465 Reinbek - Germania.

Confezioni:

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 10 g - A.I.C. n. 042712012 (in base 10) 18RGYD (in base 32);

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 15 g - A.I.C. n. 042712024 (in base 10) 18RGYS (in base 32);

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 20 g - A.I.C. n. 042712036 (in base 10) 18RGZ4 (in base 32);

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 25 g - A.I.C. n. 042712048 (in base 10) 18RGZJ (in base 32);

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 30 g - A.I.C. n. 042712051 (in base 10) 18RGZM (in base 32);

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 50 g - A.I.C. n. 042712063 (in base 10) 18RGZZ (in base 32);

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 60 g - A.I.C. n. 042712075 (in base 10) 18RH0C (in base 32);

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 100 g - A.I.C. n. 042712087 (in base 10) 18RH0R (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un grammo di crema contiene:

principio attivo: 1 mg di mometasone furoato (0,1% di mometasone furoato);

eccipienti:

acqua purificata;

paraffina morbida bianca (contenente idrossitoluene butilato come antiossidante);

paraffina liquida;

2-metilpentano-2,4-diolo;

alcol cetostearilico emulsionante (tipo A, contenente fosfato bisodico/idrogeno fosfato di potassio per l'aggiustamento del *pH)*;

macrogol cetostearil etere;

alcol cetilico;

glicerolo;

acido citrico anidro;

citrato sodico;

gomma xanthan.

Produzione del principio attivo: Crystal Pharma SA - Parque Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - 47151 Boecillo, Valladolid - Spagna.

Produzione: Almirall Hermal GmbH - Scholtzstrasse 3 - 21465 Reinbek - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Mundoson 1 mg/g crema» è indicato per il trattamento sintomatico delle malattie cutanee di natura infiammatoria che rispondono a un trattamento topico con glucocorticoidi, come la dermatite atopica e la psoriasi (con esclusione della psoriasi a larghe placche);

«Mundoson 1 mg/g crema» deve essere usato per le patologie della cute per le quali sono indicate le preparazioni topiche a base di mometasone.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL da 30 g - A.I.C. n. 042712051 (in base 10) 18RGZM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mundoson», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07409

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivoxel»

Estratto determinazione n. 765/2013 del 28 agosto 2013

Medicinale: IVOXEL.

Titolare A.I.C.: Almirall Hermal GmbH - Scholtzstrasse 3 - 21465 Reinbek - Germania.

Confezioni:

«1 mg/g emulsione cutanea» 20 g in flacone HDPE - A.I.C. n. 040574016 (in base 10) 16Q720 (in base 32);

«1 mg/g emulsione cutanea» 30 g in flacone HDPE - A.I.C. n. 040574028 (in base 10) 16Q72D (in base 32);

«1 mg/g emulsione cutanea» 50 g in flacone HDPE - A.I.C. n. 040574030 (in base 10) 16Q72G (in base 32);

«1 mg/g emulsione cutanea» 60 g in flacone HDPE - A.I.C. n. 040574042 (in base 10) 16Q72U (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Composizione: un grammo di emulsione contiene:

principio attivo: 1 mg di mometasone furoato (0,1% p/p di mometasone furoato);

eccipienti:

acqua purificata;

paraffina liquida;

hexylene glycol (2-metilpentano-2,4-diolo);

octildodecanolo;

trigliceridi a catena media;

macrogol stearil etere (21);

macrogol stearil etere (2);

diisopropil adipato;

propilenglicol caprilato;

paraffina solida;

fenossietanolo;

acido citrico anidro;

citrato sodico;

gomma xanthan.

Produzione del principio attivo: Crystal Pharma SA - Parque Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - 47151 Boecillo, Valladolid - Spagna.

Produzione: Almirall Hermal GmbH - Scholtzstrasse 3 - 21465 Reinbek - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Ivoxel» è indicato per il trattamento dei sintomi delle infiammazioni cutanee che rispondono al trattamento topico con corticosteroidi come ad esempio le dermatiti atopiche e la psoriasi (con esclusione della psoriasi a larghe placche);

«Ivoxel» è indicato per il trattamento sintomatico delle patologie infiammatorie e del prurito del cuoio capelluto quali la psoriasi del cuoio capelluto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg/g emulsione cutanea» 30 g in flacone HDPE - A.I.C. n. 040574028 (in base 10) 16Q72D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivoxel», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07410

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frondava»

Estratto determinazione n. 763/2013 del 28 agosto 2013

Medicinale: FRONDAVA.

Titolare A.I.C.: Almirall Hermal GmbH - Scholtzstrasse 3 - 21465 Reinbek - Germania.

Confezioni:

«1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 10 g - A.I.C. n. 041109012(in base 10) 176KJN (in base 32);

«1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 15 g - A.I.C. n. 041109024(in base 10) 176KK0 (in base 32);

«1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 20 g - A.I.C. n. 041109036(in base 10) 176KKD (in base 32);

«1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 25 g - A.I.C. n. 041109048(in base 10) 176KKS (in base 32);

«1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 30 g - A.I.C. n. 041109051(in base 10) 176KKV (in base 32);

«1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 50 g - A.I.C. n. 041109063(in base 10) 176KL7 (in base 32);

«1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 60 g - A.I.C. n. 041109075(in base 10) 176KLM (in base 32);

«1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 100 g - A.I.C. n. 041109087(in base 10) 176KLZ (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: ogni grammo di unguento contiene:

principio attivo: 1 mg di mometasone furoato (0,1% mometasone furoato);

eccipienti:

paraffina morbida bianca;

paraffina liquida;

2-metilpentano-2,4-diolo;

alcol cetostearilico emulsionante (tipo A, contenente fosfato bisodico/idrogenofosfato di potassio per l'aggiustamento del *pH)*;

propilenglicol-monopalmitostearato;

acqua purificata;

cera d'api bianca;

acido citrico anidro;

citrato sodico.

Produzione del principio attivo: Crystal Pharma SA - Parque Tecnologico De Boecillo, Parcela 105 - 47151 Boecillo, Valladolid - Spagna.

Produzione: Almirall Hermal GmbH - Scholtzstrasse 3 - 21465 Reinbek - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Frondava 1 mg/g unguento» è indicato per il trattamento sintomatico delle malattie cutanee di natura infiammatoria che rispondono a un trattamento topico con glucocorticoidi, come la dermatite atopica e la psoriasi (con esclusione della psoriasi a larghe placche);

«Frondava 1 mg/g unguento» deve essere usato per le patologie della cute per le quali sono indicate le preparazioni topiche a base di mometasone.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg/g unguento» 1 tubo in PE/AL da 30 g - A.I.C. n. 041109051(in base 10) 176KKV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Frondava», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07411

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Teva»

Estratto determinazione n. 757/2013 del 28 agosto 2013

Medicinale CETIRIZINA TEVA.

Titolare AIC:

Teva Italia S.r.l. - Via Messina, 38 - 20154 Milano

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741013 (in base 10) 18SC8P (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741025 (in base 10) 18SC91 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741037 (in base 10) 18SC9f (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741049 (in base 10) 18SC9T (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741052 (in base 10) 18SC9W (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741064 (in base 10) 18SCB8 (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741076 (in base 10) 18SCBN (in base 32)

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741088 (in base 10) 18SCC0 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compressa rivestita con film

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

10 mg di cetirizina dicloroidrato

Eccipienti:

Nucleo:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Silice colloidale anidra

Magnesio stearato

Rivestimento:

Titanio diossido (E171)

Ipromellosa (E464)

Macrogol

Produzione e rilascio lotti

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren-Germany

Rilascio lotti:

Teva Sante Rue Bellocier, 89100 Sens-France

Controllo e confezionamento primario e secondario

Merckle GmbH Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm-Germany

Confezionamento primario e secondario

Med Pharmaservice GmbH Neukoellnische Allee 146, 12057 Berlin-Germany

Confezionamento secondario

Transpharm Logistik GmbH Nicolaus-Otto-Straße 16, 89079 Ulm-Germany

Confezionamento secondario

Transpharm Logistik GmbH Einsteinstr. 2, 89179 Beimerstetten-Germany

Confezionamento primario e secondario

Scanpharm A/S Topstykket 12, DK-3460 Birkerod-Denmark

Confezionamento primario e secondario

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG

United Kingdom

Confezionamento secondario

Movianto France Parc d'activites Orleans-Sologne z.l. de la saussaye, 472 Rue du ruond deau, 45590 St Xyr en Val-France

Confezionamento secondario

Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A. Via delle Industrie SNC -26814 Livraga (LO) - Italy

Confezionamento secondario

CIT S.r.l. Via Primo Villa, 17 - 20040 Burago di Molgora (MB) - Italy

Produttore principio attivo:

Chemagis Ltd:

Holder c/o 29 Lehi St., 51200 Bnei Brak

Sito di produzione c/o Ramat Hovav, P.O.Box 3593, 84135 Beer Sheva-Israel

Mylan Laboratories Limited: (former Matrix Laboratories):

DMF Holder: R & D Center, Plot No. 34-A, Anrieh Industrial Estate, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District, 502 325 Hyderabad, Andhra Pradesh-India

Sito di produzione (del principio attivo):

Mylan Laboratories Limited (Unit-7) (former Matrix Laboratories), Plot No. 14, 99 and 100, Pashamylaram Phase 11, Medak District, 502 319 Pataneheru, Andhra Pradesh-India

Indicazioni terapeutiche:

Adulti e pazienti pediatrici a partire dai 6 anni di età:

Cetirizina è indicata per il trattamento dei sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne.

Cetirizina è indicata per il trattamento sintomatico dell'orticaria cronica idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741013 (in base 10) 18SC8P (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042741049 (in base 10) 18SC9T (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 89

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4,11

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cetirizina Teva» è la seguente:

Per la confezione classe di rimborsabilità C:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP)

Per la confezione classe di rimborsabilità A:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07412

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «ChloraPrep®».

Estratto determinazione n. 758/2013 del 28 agosto 2013

Medicinale ChloraPrep®.

Titolare AIC:

CareFusion U.K. 244 Limited

The Crescent, Jays Close, Basingstoke

Hampshire

RG22 4BS

Regno Unito

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 200 applicatori sterili sepp da 0,67 ml

AIC n. 040409056 (in base 10) 16K5Z0 (in base 32)

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 20 applicatori sterili frepp da 1,5 ml

AIC n. 040409068 (in base 10) 16K5ZD (in base 32)

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 25 applicatori sterili da 1,5 ml

AIC n. 040409070 (in base 10) 16K5ZG (in base 32)

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 25 applicatori sterili da 3 ml

AIC n. 040409082 (in base 10) 16K5ZU (in base 32)

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 1 applicatore sterile da 10,5 ml

AIC n. 040409094 (in base 10) 16K606 (in base 32)

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 25 applicatori sterili da 10,5 ml

AIC n. 040409106 (in base 10) 16K60L (in base 32)

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 1 applicatore sterili da 26 ml

AIC n. 040409118 (in base 10) 16K60Y (in base 32)

Forma farmaceutica:

Soluzione cutanea

Composizione:

Principio attivo:

Clorexidina gluconato 20 mg/ml

Alcol isopropilico 0,70 ml/ml

Eccipienti:

Acqua depurata

Produttore/i del principio attivo

Medichem, S.A Poligon Industrial de Celra, 17460 Celra, Girona Spagna

Suzhou Jingye Medicine & Chemical Co., Ltd. No 88 Sanlian Street Jinfeng Road, Suzhou New District China-215129 Jiangsu Cina

ExxonMobil Chemical Company, 4999 Scenic Highway, Baton Rouge, LA 70805, USA

Rilascio lotti

Insight Health Limited, Unit A Bridgefields, Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 1RX, Regno Unito

Controllo lotti

Eclipse Scientific Limited T/A ALS Food And Pharmaceutical, 2 Bartholomews Walk, Cambridgeshire Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB7 4ZE, Regno Unito

Astron Research Limited, 1st Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow HA1 4HF, Regno Unito

Gen-Probe Life Sciences, Appleton Place, Appleton Parkway, Livingston, West Lothian, EH54 7EZ, Regno Unito

Produzione

CareFusion 213 LLC, 1550 Northwestern Drive, El Paso, TX 79912, USA

Sterigenics, Inc., 2400 Airport Road, Santa Teresa, New Mexico 88008, USA

Sterigenics, Inc., 4900 Gifford Avenue, Los Angeles, California 90058, USA

Indicazioni terapeutiche:

Il prodotto medicinale è indicato per la disinfezione della pelle prima di procedure mediche invasive.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 200 applicatori sterili sepp da 0,67 ml

AIC n. 040409056(in base 10) 16K5Z0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 20 applicatori sterili frepp da 1,5 ml

AIC n. 040409068(in base 10) 16K5ZD (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 25 applicatori sterili da 1,5 ml

AIC n. 040409070 (in base 10) 16K5ZG (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 25 applicatori sterili da 3 ml

AIC n. 040409082 (in base 10) 16K5ZU (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 1 applicatore sterile da 10,5 ml

AIC n. 040409094 (in base 10) 16K606 (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 25 applicatori sterili da 10,5 ml

AIC n. 040409106 (in base 10) 16K60L (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione

«2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 1 applicatore sterili da 26 ml

AIC n. 040409118 (in base 10) 16K60Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Chlora-Prep®» è la seguente:

Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco (OTC)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07413

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Timololo Tubilux Pharma»

Estratto determinazione n. 768 / 2013 del 28 agosto 2013

Medicinale DORZOLAMIDE TIMOLOLO TUBILUX PHARMA.

Titolare AIC:

Tubilux Pharma S.p.a.

Via Costarica 20/22

00040 Pomezia (RM)

Confezione

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml

AIC n. 041858010 (in base 10) 17XDYU (in base 32)

Confezione

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE da 5 ml

AIC n. 041858022 (in base 10) 17XDZ6 (in base 32)

Confezione

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi LDPE da 5 ml

AIC n. 041858034 (in base 10) 17XDZL (in base 32)

Forma farmaceutica:

Collirio, soluzione

Composizione:

Ogni ml di collirio contiene:

Principio attivo:

22,3 mg di dorzolamide cloridrato (pari a 20 mg di dorzolamide) e 6,84 di timololo maleato (pari a 5 mg di timololo)

Eccipienti:

Benzalconio cloruro

Idrossietilcellulosa

Mannitolo

Sodio citrato

Sodio idrossido o acido cloridrico per regolare il pH

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione del principio attivo (Dorzolamide Cloridrato):

Crystal Pharma, SAU, Parque Tecnológico, Parcela 105, 47151 Boecillo (Valladolid) Spagna

Zach System S.p.A., chemical Plant Via Dovaro – 36045 Lonigo Italia

Produzione del principio attivo (Timololo Maleato):

Sifavitor S.r.l.

Via Salvini, 10 - 20122 Milano (sede legale)

Via Livelli, 1 - 26852 Casaletto Lodigiano, Frazione Mairano (LO) (officina di produzione)

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti:

Tubilux Pharma S.p.a. Via Costarica 20/22 00040 Pomezia (RM)

Indicazioni terapeutiche:

Indicato per il trattamento della pressione endoculare (PIO) elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o glaucoma pseudoesfoliativo, quando la monoterapia con beta-bloccanti per uso topico non è sufficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml

AIC n. 041858010 (in base 10) 17XDYU (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,27

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,01

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dorzolamide Timololo Tubilux Pharma» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07414

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-213) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00